Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8125

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Relatore

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ab.Mo. (CUI (Omissis)), nato E in data (Omissis)

Ministero dell'Interno

Questura di Torino

avverso il decreto del 30 gennaio 2026 del Giudice di pace di Torino

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. Eugenio Polito, sostituto processuale dell'avv. Laura Spadaro del Foro di Torino, che insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di Torino in data 27 gennaio 2026.

2. Avverso il decreto del Giudice di pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Laura Spadaro, deducendo un unico motivo di impugnazione con cui lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 6 comma 5 D.Lgs. 142/15 così come modificato dall'art. 19 comma 1 del d.l. 145/24, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, della normativa contenuta nella l. 46/17, in relazione altresì all'art. 35 - bis del D.Lgs. 25/08, nonché agli artt. 13e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed alla Direttiva 2013/32/UE (art. 46). Incompetenza funzionale del Giudice di Pace.

Evidenzia il ricorrente che sino alla definitività della decisione sulla richiesta di protezione internazionale, competente a decidere sulla convalida del trattenimento è la Corte di appello e non il Giudice di pace.

3. Con atto depositato in data 19 febbraio 2026, si è costituita per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Ilia Massarelli, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

5. Con discussione orale, l'Avv. Laura Spadaro insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, in tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace (Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, Rv. 288917 - 01).

Dagli atti emerge che in data 7 gennaio 2026 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino decideva di non accogliere la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente per manifesta infondatezza (v. verbale di seduta del 7 gennaio 2026).

Nel caso di specie, dunque, divenuto immediatamente esecutivo il provvedimento e non operando la sospensione dell'efficacia prevista come regola generale, il Giudice di pace ha fatto buon governo dei principi di diritto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

4. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 27 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.